



# IL DECRETO LEGGE ANTI-CRISI

- Dagli interventi straordinari contro la disoccupazione alle infrastrutture
- Dai fondi per le Fs alle novità su accertamenti, riscossione e risparmio energetico

Allegati della M. l. 3/12/08  
(seconda parte)

## IL DECRETO ANTI-CRISI

# Tra gli interventi di fine anno spunta lo sconto sui ravvedimenti

## La guida

**Articolo 16, commi 9-12. Pec.** L'indirizzo di posta elettronica certificata delle Pa sarà usato anche per le comunicazioni ufficiali tra amministrazioni. La consultazione di singoli indirizzi di Pec sarà accessibile liberamente online in modo gratuito, mentre solo la Pa potrà estrarre gli elenchi delle Pec di imprese e professionisti. L'obbligo di "pubblicare" la Pec di società, professionisti e Pa fa scattare l'obbligo di ricevere tutti gli atti e le comunicazioni con pieno valore legale. Le copie informatiche di documenti cartacei potranno essere predisposte con la firma digitale del detentore senza l'intervento del notaio (salvo i casi che saranno individuati con Dpcm)

**Articolo 17. Ricerca.** I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che rientrano a lavorare in Italia dall'estero entro cinque anni sono imponibili solo per il 10% ai fini Irpef e non concorrono a formare il valore della produzione netta dell'Irap. L'agevolazione vale per tre anni. Il credito d'imposta sulla ricerca si estende alle attività fatte in Italia su incarico di un committente estero

Concludiamo la pubblicazione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». Il decreto, in vigore da sabato 29 novembre è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 280 del 29 novembre 2008, Supplemento ordinario 263. La prima parte è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di ieri.

9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.

12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: «4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono a ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.».

## ARTICOLO 17

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori scientifici residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia anche in caso di incarico da parte di committente estero

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

## TITOLO III

Ridisegno in funzione anticrisi del quadro strategico nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture con priorità per l'edilizia scolastica

## ARTICOLO 18

Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione e occupazione e per interventi infrastrutturali

1. In considerazione della eccezionale crisi eco-

nomica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, nonché con il ministro per le Infrastrutture e i trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro, delle Politiche sociali e della Salute, nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal Cipe alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinques del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali e archeologiche, e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

**2.** Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendistato, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito.

**3.** Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse e il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.

**4.** Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.

#### **ARTICOLO 19**

**Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga**

**1.** Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il

decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) in via sperimentale per il triennio

## La guida

### **Articolo 18. Infrastrutture.**

Il Cipe potrà riprogrammare le modalità d'impiego delle risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) istituito con la Finanziaria 2002. Le risorse saranno in parte riallocate a favore del «Fondo sociale per occupazione e formazione», da usare prioritariamente per l'apprendistato. Un'altra parte delle risorse sarà impiegata per la messa in sicurezza delle scuole, il risanamento ambientale, l'edilizia carceraria, i musei e le infrastrutture strategiche per la mobilità

### **Articolo 19, commi 1-7. Disoccupazione, intervento straordinario.**

Previsto un intervento straordinario di 289 milioni per il 2009, 304 milioni l'anno per il 2010 e il 2011 e 54 milioni dal 2012 a tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, con la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare. Tutela anche per i collaboratori a progetto. La tutela riguarda l'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti (solo per il settore artigiano), non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare ed è subordinata a un intervento integrativo almeno per il 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. Esclusi i dipendenti di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, con contratti di lavoro a tempo indeterminato che prevedono sospensioni lavorative programmate e contratti di part time verticale

**IL DECRETO ANTI-CRISI**

esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri. Per gli interventi di competenza regionale il presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**8.** I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale ed entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comporta, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e il giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone risarcimento degli eventuali danni solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta economica presentata in gara. Per quanto

non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**9.** Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del presidente della Giunta Regionale.

**10.** Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali si applica quanto specificamente previsto dal Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**ARTICOLO 21****Finanziamento legge obiettivo**

**1.** Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

**2.** Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

**3.** Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal precedente comma 1, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si provvede mediante corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, come incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**La guida****Articolo 20. Opere strategiche.**

I commissari sono sottoposti ai controlli dei ministeri competenti per materia e delle Regioni. Diventa più rapido il contenzioso sulla realizzazione delle opere, ma solo se interviene il Commissario, cioè quando questi propone la revoca del finanziamento o provvede in via sostitutiva all'aggiudicazione di gare. Il processo in primo grado è condensato in pochi giorni, ma chi si aggiudica una gara non può essere rimosso. Se vi è stata un'illegittimità, chi vince nelle aule giudiziarie ha diritto al risarcimento dei danni solo per equivalente, calcolato in base al prezzo offerto da lui. I criteri per corrispondere i compensi ai commissari saranno stabiliti con Dpcm. I compensi saranno pagati nell'ambito delle risorse stanziare per realizzare l'opera

**Articolo 21. Fondi per opere pubbliche.**

La legge 443/2001 su infrastrutture, insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive è rifinanziata: sono concessi due contributi quindicennali di 60 milioni l'anno dal 2009 e di 150 milioni l'anno dal 2010. Alla copertura si dovrebbe far fronte con le maggiori entrate attese dalle misure del decreto

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 22. Cassa depositi e prestiti.** La Cdp finanziaria anche le opere promosse (e quindi non eseguite direttamente) dallo Stato, da province, regioni, enti locali e organismi di diritto pubblico. Opererà inoltre sulla base della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti. In questo modo, il risparmio postale (articolo 5, comma 7 del Dl 269/03) potrà affluire a interventi di interesse generale che i soggetti pubblici possono promuovere anche senza realizzarli direttamente. Sarà possibile operare in deroga ai principi di uniformità di trattamento e non discriminazione che fino a oggi hanno consentito di applicare le stesse condizioni di mutuo a tutti i soggetti pubblici che ottenevano il finanziamento

**Articolo 23. Arredo urbano.** Per realizzare opere di interesse locale possono attivarsi gruppi di cittadini organizzati: formulando all'ente locale proposte operative, indicandone costi e mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente. Se entro due mesi l'ente non si pronuncia, la proposta è automaticamente approvata e autorizzata: i lavori devono iniziare entro sei mesi e concludersi entro 24. Sono previsti vincoli per gli immobili soggetti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale. Le nuove norme si applicano nelle regioni a statuto ordinario dal 60esimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge

#### ARTICOLO 22 Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

1. All'articolo 5 comma 7 lettera a) del Dl 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Cdp Spa, nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).».

2. All'articolo 5 comma 11, del Dl 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento».

3. Ai fini della costituzione della Società di Gestione di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della società, ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri. Al conferimento delle somme della quota di capitale della predetta società da effettuarsi all'atto della costituzione provvede la società Fintecna Spa, con successivo rimborso da parte del ministero dell'Economia e delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.

#### ARTICOLO 23 Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà

1. Per la realizzazione di opere di interesse lo-

cale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.

2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, senza che l'ente locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun provvedimento. In tal caso, la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 24 mesi dall'inizio dei lavori. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. I contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino all'attuazione del federalismo fiscale, ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle Regioni a statuto ordinario a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le leggi regionali vigenti siano già conformi a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta fermo che le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo preceden-

te. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

## **TITOLO IV**

### **Servizi pubblici**

#### **ARTICOLO 24**

##### **Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi**

**1.** Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/Ce della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, è effettuato dall'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

**2.** Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/Ce della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

**3.** L'agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenente l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per viola-

zioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

**4.** Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

**5.** Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101.

#### **ARTICOLO 25**

##### **Ferrovie e trasporto pubblico locale**

**1.** Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.

**2.** Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia Spa, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

## **La guida**

### **Articolo 24. Servizi**

**pubblici.** La norma dà attuazione alla decisione 2003/193/Ce della Commissione. Bruxelles condannava l'Italia a recuperare aiuti di stato illegittimamente attribuiti ai servizi pubblici locali. Il recupero sarà effettuato dalle Entrate, seguendo le procedure ordinarie. Le imposte non corrisposte e i relativi interessi saranno recuperati tramite avvisi di accertamento che l'Agenzia dovrà notificare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

**Articolo 25. Fs.** Per finanziare gli investimenti delle Ferrovie è istituito un fondo di 960 milioni nel 2009. Per favorire il miglioramento del trasporto pubblico locale, attraverso la riscrittura dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia Spa, sono stanziati 1.440 milioni nel triennio 2009-2011. Per il 2009 è imposto il blocco degli aumenti tariffari nel trasporto pubblico regionale e locale. Il finanziamento delle Fs grava sul Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate. Le risorse dovranno infatti essere utilizzate dalle Fs con il vincolo di destinazione proprio del Fas: l'85% al Sud e il 15% al Centro-Nord

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 26.****Privatizzazione Tirrenia.**

Sono stanziati 195 milioni per il triennio 2009-2011 allo scopo di attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione spa e delle sue controllate e la stipula delle convenzioni per i servizi di collegamento essenziali con le isole. Si attingerà al Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate

**Articolo 27, commi 1-3.****Accertamenti.** È previsto il nuovo istituto

«definizione dell'invito al contraddittorio». Prima delle modifiche, l'invito conteneva l'indicazione dei periodi d'imposta interessati e il giorno della comparizione. Ora è stabilito che dovrà essere motivato, conterrà l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi nonché delle sanzioni e interessi riferibili al contribuente. Se il contribuente presta adesione direttamente all'invito, le penalità sono ridotte a un ottavo del minimo. L'adesione deve avvenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e deve essere accompagnata dal pagamento della prima o unica rata. Le nuove disposizioni si applicano in relazione agli inviti emessi dall'agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2008

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ferrovie dello Stato Spa presenta annualmente al ministro dell'Economia e delle finanze una relazione sui risultati dell'attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.

5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnate a un Fondo per ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammmodernamento dei mezzi e alla riduzione delle tariffe.

**ARTICOLO 26****Privatizzazione della società Tirrenia**

1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione Spa e delle società da questa controllate, e la stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Le risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea della compatibilità della convenzione con il regime comunitario ai sensi dell'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di euro per l'anno

2009, a 130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.

3. All'articolo 57 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

**TITOLO V****DISPOSIZIONI FINANZIARIE****ARTICOLO 27****Accertamenti**

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative al-

**IL DECRETO ANTI-CRISI**

le violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

**2.** La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo, deve essere effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quarter del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**3.** Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

**4.** Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto il seguente: «Articolo 10-ter (Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore).

**1.** In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.

**2.** La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

**5.** L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.

**6.** In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte dell'ufficio o ente, del

provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si applicano, per tutti gli importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**7.** Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a ruolo.

**8.** All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

«A tal fine l'ufficio dell'agenzia delle Entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma n. 7), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

**9.** Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione, l'agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione.

**10.** Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.

**11.** Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunte anche dai precedenti fiscali.

**12.** Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e all'articolo 37-bis, comma 8 del decreto del presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al Dm 13 giugno 1997, n. 195, e il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui al precedente comma 9.

**13.** Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni e i poteri previsti dagli

**La guida**

**Articolo 27, comma 4. Copertura.** Se l'adesione agli inviti al contraddittorio riguarda quelli relativi agli studi di settore per i periodi d'imposta dal 2006 in poi, il contribuente fruitore di una particolare «copertura» già prevista per i contribuenti «congrui» rispetto ai risultati di Gerico. Se è definito l'invito, non possono essere effettuati accertamenti basati su presunzioni semplici fino al 40% di ricavi o compensi definiti, con un massimo di 50 mila euro. Questa copertura non riguarda chi indica in maniera infedele o omette in dichiarazione

**Commi 5-8. Misure cautelari.** Le misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo riguardano anche i tributi e non solo le sanzioni

**Commi 9-15. Grandi imprese.** Sono stabilite specifiche misure per le imprese di grandi dimensioni. Si prevede che per i soggetti con ricavi o volume d'affari non inferiore a 300 milioni di euro sarà attivato un controllo sostanziale delle dichiarazioni entro l'anno successivo a quello di presentazione delle stesse. L'importo di 300 milioni di euro sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni entro il 31 dicembre 2011

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 27, commi 9-15 (segue). Grandi imprese.**

Dal 1° gennaio 2009, comunque, per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 100 milioni, i poteri di controllo e accertamento saranno demandati ad apposite strutture dell'agenzia delle Entrate. Queste strutture si occuperanno anche dell'attività dei controlli formali e delle liquidazioni delle dichiarazioni

**Commi 16-21.**

**Compensazioni.** Sono stabilite specifiche misure relative alla compensazione di crediti inesistenti. Tra queste, va segnalato che è inasprita la sanzione per l'indebita compensazione, che ora va dal 100 al 200% della misura dei crediti

**Articolo 28. Garanzie a favore della Pa.**

Accelerato il recupero dei crediti della Pa: le pubbliche amministrazioni avviano le azioni contro i garanti dei loro debitori per somme superiori a 250 milioni entro 30 giorni da quando si verificano i presupposti per escuterli. La procedura consiste nella notifica al garante dell'invito a pagare entro 30 giorni. Se non lo fa, i crediti sono iscritti a ruolo entro altri 30 giorni. I dipendenti pubblici che non adempiono sono soggetti al giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti

articoli 31 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'agenzia delle Entrate di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

**14.** Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività:

a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi;

c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1° gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge;

e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse.

**15.** L'agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

**16.** Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

**17.** La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al pri-

mo comma dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**18.** L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.

**19.** In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**20.** Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del comma 16 del presente articolo, si applica il termine previsto dall'articolo 25, primo comma, lettera e) del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

**21.** In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

**ARTICOLO 28****Escussione delle garanzie prestate a favore della Pa**

**1.** Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fidejussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito.

**2.** I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

**ARTICOLO 29****Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali**

**1.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'arti-

colo 5 del decreto legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

**2.** Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, di 533,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 654 milioni di euro per l'anno 2010 e di 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è regolato come segue:

a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati e il suo inoltro per via telematica all'agenzia delle Entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).

**3.** L'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accogli-

mento della relativa prenotazione, nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).

**4.** Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.

**5.** Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.

**6.** Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonché nel decreto del ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.

**7.** Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano all'agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'agenzia delle Entrate.

## La guida

**Articolo 29, comma 1. Crediti d'imposta.** A tutti i crediti di imposta vigenti al 29 novembre si applicheranno le regole del decreto legge 138/02 per cui necessitano di una copertura fissata in anticipo del mancato gettito e il monitoraggio dei benefici attribuiti

**Commi 2-11. Risparmio energetico e ricerca.** Per il recupero del 55% sugli investimenti per il risparmio energetico diventa obbligatoria - oltre all'attuale domanda da inviare all'Enea - anche un'istanza preventiva alle Entrate (Centro operativo di Pescara) per l'assegnazione dell'aiuto sino a capienza dei fondi disponibili. Quest'ufficio, sulla base delle risorse disponibili e della priorità nell'inoltro delle istanze, assegnerà i fondi. La norma si applica retroattivamente anche ai comportamenti posti in essere nel 2008, poiché i relativi benefici potranno essere, a seconda dei casi, liquidati o utilizzati solo con la presentazione del modello Unico 2009. Le risorse a disposizione del bonus ricerca sono 375,2 milioni per il 2008; 533,6 milioni per il 2009; 654 milioni per il 2010 e 65,4 milioni per il 2011. Quelle per la riqualificazione energetica sono 82,7 milioni per il 2009; 185,9 milioni per il 2010 e 314,8 milioni per il 2011

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 30. Circoli privati.** Stretta fiscale sull'associazionismo privato: i corrispettivi, le quote e i contributi delle associazioni resteranno non imponibili solo se gli enti sono in possesso dei requisiti fissati dalla normativa tributaria. Le associazioni devono quindi trasmettere telematicamente alle Entrate, tramite un modello da approvare entro il 31 gennaio 2009, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. L'obbligo, che vale sia per le associazioni già costituite, sia per quelle di nuova costituzione, riguarda anche le società sportive dilettantistiche

**Articolo 31. Iva e Tv.** È abolita l'Iva agevolata al 10% per la pay tv satellitare e via internet. Si applica dunque l'aliquota ordinaria al 20 per cento. Un'addizionale del 25% alle imposte sul reddito è applicata sui ricavi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, dall'anno di imposta 2008. Sarà quindi soggetta al prelievo la pubblicazione di giornali, opere teatrali, cinematografiche televisive, audiovisive o multimediali. A definire il «materiale pornografico» da tassare, sarà un Dpcm da emanare entro due mesi

**8.** Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

**9.** Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

**10.** I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino a un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

**11.** Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.

#### ARTICOLO 30 Controlli sui circoli privati

**1.** I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.

**2.** Con il medesimo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del

modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

**3.** L'onere della trasmissione di cui al comma 1 è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**4.** L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso.

**5.** La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1.

#### ARTICOLO 31 Iva servizi televisivi

**1.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte terza, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.

**2.** L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. (Periodo di applicazione) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/Ce del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

**3.** L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto. Nel citato comma il terzo periodo è così sostituito: «Ai fini del presente comma, per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informa-

tico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

**ARTICOLO 32****Riscossione**

**1.** All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse»;

e) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

**2.** Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

**3.** All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «di pari importo» sono eliminate;

b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come ri-

scosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, a un tasso di interesse pari all'Euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'Euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)»;

«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'articolo 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».

**4.** A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi e informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia Spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50 milioni di euro.

**5.** All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta

**La guida****Articolo 32, commi 1 e 2. Agenti della riscossione.**

I compensi sono fissati al 10% delle somme iscritte a ruolo riscosse. Gli aggi spettanti agli agenti della riscossione possono essere elevati di due punti percentuali con decreto del ministero dell'Economia. L'agente trattiene l'aggio quando riversa le somme all'ente impositore. Le novità si applicano dal 1° gennaio 2009

**Comma 3. Vecchi concessionari.** Nuove disposizioni sulla restituzione delle somme ai vecchi concessionari, riferite a quote non erariali, per le anticipazioni fatte in base all'obbligo del non riscosso come riscosso

**Comma 4. Equitalia.** Vengono riconosciuti a Equitalia 50 milioni di euro

**Commi 5 e 6. Fallimento.** Concessa la dilazione di pagamento per tributi e contributi previdenziali in caso di fallimento, anche se non iscritti a ruolo. Con decreto ministeriale saranno definiti criteri e condizioni di accettazione degli accordi da parte degli enti previdenziali

## IL DECRETO ANTI-CRISI

## La guida

**Articolo 32, comma 7.**

**Dopo il condono.** Viene ridotto a 5 mila euro l'importo del credito iscritto a ruolo per l'espropriazione immobiliare nei confronti dei contribuenti che non hanno pagato le somme dovute in seguito al condono fiscale

**Articolo 33. Pubblico impiego.**

Al personale delle amministrazioni statali sarà pagata, con lo stipendio di dicembre, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale per il primo anno del biennio economico 2008-09. Esclusi magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

**Articolo 34. Lsu.** Per la stabilizzazione già avviata con la legge 388/00 degli Lsu impegnati nella scuola, sono stanziati 110 milioni per il 2009

**Articolo 35. Copertura.** Gli oneri che derivano dall'attuazione del decreto (6,3 miliardi nel 2009, 2,3 miliardi nel 2010 e 2,7 miliardi nel 2011) sono coperti dalle maggiori entrate e dalle minori spese portate dal decreto stesso

**Articolo 36. Entrata in vigore.** Il decreto legge è in vigore dal 29 novembre 2008

può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.»;

b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale.»;

**6.** Con decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

**7.** Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, è inserito il seguente: «16-bis (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) - 1. Con riferimento ai debitori iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:

a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotto a cinquemila euro;

b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».

**ARTICOLO 33**

**Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale**

**1.** Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, è disposta l'erogazione con lo sti-

pendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l'anno 2008.

**2.** Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge Finanziaria per l'anno 2009.

**3.** Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per l'anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**4.** Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

**5.** Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico è direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

**ARTICOLO 34**

**Lsu scuola**

**1.** Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009.

**ARTICOLO 35**

**Copertura finanziaria**

**1.** Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, pari complessivamente a 6.342 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2010 e a 2.670 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

**ARTICOLO 36**

**Entrata in vigore**

**1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.